

OGGETTO: COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ACCORDO DECENTRATO ANNO 2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DECENTRATO ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 31 "Disciplina delle risorse decentrate" del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro EE.LL. siglato il 22/01/2004, secondo cui le risorse finanziate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nel medesimo articolo;

DATO ATTO che in data 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009;

PRESO ATTO che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018

PRESO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019.2021(di seguito C.C.N.L.);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni contrattuali:

PREMESSO CHE:

l'Art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:

· Parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse:

1) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro

83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

2) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; 3) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

4) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

· Parte variabile dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

1) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

2) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

3) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad

assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;

4) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che - Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2023 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

La costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del

CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per “un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa”;

- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che “Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo

RICHIAMATO il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Albugnano per gli anno 2022 sottoscritto in data 12 ottobre 2022;

RICHIAMATA la deliberazione giunta comunale n.50 in data 07.10.2023 avente ad oggetto:” NOMINA COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA ALLA CONDUZIONE DELLE FASI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ED ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E CONFRONTO”;

VISTA l’ipotesi di accordo 2023 (allegato A) contenente la costituzione del fondo, come predisposto dal Responsabile Finanziario, e la destinazione come formulata in accordo con la parte sindacale;

DATO ATTO che il Responsabile Finanziario ha provveduto alla relazione tecnico illustrativa come previsto dalla normativa vigente e che il **Revisore del Conto ha espresso parere favorevole con Prot. _____ del _____**;

RICHIAMATO l’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 147 del 27/12/2013);

DELIBERA

Di costituire e destinare per l'anno 2023 come da prospetto allegato al presente

provvedimento (allegato A) – il fondo delle risorse decentrate del personale dipendente ai sensi dell'art.89 del C.C.N.L. del 16.11.2022 per un totale complessivo di euro : 10.516,78 così suddiviso:

€ 8.816,90 risorse stabili

€ 1.699,88 risorse variabili

Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato 2023 allegato alla presente sotto la lettera A) ;

Di disporre che il Contratto decentrato a seguito della sottoscrizione definitiva dovrà essere trasmesso all'ARAN e pubblicato sul sito internet del Comune di Albugnano;

Con successiva distinta unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri favorevole:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto,.

Albugnano, _____

Il Segretario Comunale

*Dott. Giorgio MUSSO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*Rag. Patrizia ROSSO